

Art. 25

Decadenza dalla carica

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS qualora non intervenga senza giustificato motivo oggettivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni irrevocabili che producono effetto immediato e per le dimissioni senza la clausola delle irrevocabilità che hanno effetto solo dal momento dell'accettazione da parte dell'Organo che le riceve, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.

Inoltre decadono dalla carica, perdendo automaticamente i diritti associativi, i dirigenti che rifiutino, impediscano, ritardino e/o ostacolino il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardino, impediscano e/o ostacolino le visite ispettive o i commissariamenti *ad acta*.

La decadenza dalla carica e la perdita dei diritti associativi è obbligatoriamente deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto *ex tunc*.

Chi decade dalla carica ai sensi del comma 2 del presente articolo non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la decadenza della carica può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decadenza e/o la perdita dei diritti associativi che verrà comunicata con raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

Art. 25 (R)

La deliberazione della decadenza dalla carica di cui all'art. 25 comma 3 si riferisce esclusivamente al comma 2 del medesimo articolo.

Il ricorso di cui al comma 5 dell'art. 25 è riferito esclusivamente al comma 2 del medesimo articolo.